SPECULA IURIS

An International Journal
on Legal History and Comparative
Jurisprudence

Volume 4
Number 2
December 2024

Bologna
University Press

SPECULA
IURIS

Direzione/Editors: A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

Comitato Direttivo/Editorial Board: M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

Comitato Scientifico/Scientific Committee: Sergio Alessandrì (Univ. Bari), Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Bologna), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Laura D'Amati (Univ. Foggia), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Lauretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

Segretario di Redazione: F. Tamburi

Comitato di Redazione: T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.

An International Journal on Legal History and Comparative Jurisprudence

Volume 4
Number 2
December 2024

Specula Iuris è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Direttore Responsabile
Giovanni Luchetti

Editorial office
email: redazione@speculaiuris.it

Web page
http://www.speculaiuris.it

Print subscription (2 issues)
€ 150

Subscription office
ordini@buponline.com

Publisher
Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza, 10
40123 Bologna (Italy)
tel.: +39 051 232882
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155
ISSN online: 2785-2652
ISBN: 979-12-5477-626-1
ISBN online: 979-12-5477-627-8
Doi: doi.org/10.30682/specula0402

Registrazione
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza
Creative Commons CC-BY 4.0
One year after the first publication, paper are licensed under a
Creative Commons attribution CC-BY 4.0

Graphic Layout
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

Cover
L'Illustratore (Bologna, 1346), miniatura tratta dal *Decretum Gratiani* con glosse di Bartholomaeus Brixiensis (Ginevra, Bibliothèque de Genève, Ms. Lat. 60, f. 2r).

Sommario

DIRITTI ANTICHI

'*Asylum aperire*'. Asilo di Romolo e *civitas* romana 7
Roberta Marini

***Congiaria* e tutela pupillare in P.Mich. 4145a*r* e 4149i*r* alla luce delle *Hadriani Sententiae* 10, 11 e 13 Flammini** 23
Ilaria Marra

L'incarico tutelare nelle vicende storiche del tutore sospetto: i momenti del passaggio da *officium* a *munus* 43
Alessia Spina

Il recupero illecito di materiale edilizio e architettonico per abbellire edifici pubblici e privati. La violazione dei sepolcri e di antichi edifici nella tarda antichità 69
Paola Ombretta Cuneo

Note sulla legislazione imperiale dell'anno 381 d.C. 83
Francesca Pulitanò

Politiche giustinianee e *prolixitas litium*. Note sulla riforma giustinianea dell'arbitrato 101
Andrea Faraci

FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

Processo, verità e conoscenza. Riflessioni a partire da Platone 129
Mario Ricciardi

I tre sentieri della difficoltà contro-maggioritaria. Un'analisi filosofico-giuridica 153
Paolo Bodini

MACROSCOPIO: QUESTIONI DI METODO

Il tempo nel ritualismo arcaico 173
Lorenzo Franchini

Specula Iuris
Vol. 4 n. 2 (2024)
doi.org/10.30682/specula0402c

L'incarico tutelare nelle vicende storiche del tutore sospetto: i momenti del passaggio da *officium* a *munus*

Alessia Spina
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (DiSUS), Università E-Campus

Abstract (Italiano)

Il presente lavoro intende illustrare, da una prospettiva peculiare, emergente da alcune testimonianze sull'*accusatio suspecti tutoris*, il passaggio da mero incarico privato a vero e proprio *munus* di rilevanza pubblica del ruolo del tutore. Dopo avere focalizzato due momenti fondamentali per la complessiva disciplina della materia – l'introduzione della tutela dativa e l'estensione della responsabilità a ipotesi colpose – sono sottoposte a esame alcune fattispecie provenienti, soprattutto, dal titolo D. 26.10, rubricato *De suspectis tutoribus et curatoribus*. La natura originariamente pubblica del procedimento di *accusatio* offre una chiave di lettura privilegiata per illustrare la trasformazione, attraverso un ampliamento della legittimazione attiva all'esperimento dell'azione: un'azione *quasi publica* è estesa, altresì, alle donne e rappresenta il risultato di un'interpretazione giurisprudenziale e di interventi imperiali. Ulpiano è la voce più rappresentativa dell'operazione di riordino della materia, accogliendo l'eredità di Giuliano, il giurista che ha promosso l'emersione dell'interesse del minore come obiettivo precipuo della funzione tutelare.

Parole chiave: *Tutela*, *accusatio suspecti tutoris*, *officium, munus*

Abstract (English)

The present work aims to illustrate, from a peculiar perspective – emerging from certain testimonies on the accusatio suspecti tutoris*, the transition of the tutor's role from a mere private assignment to a* munus *of public relevance. After focusing on two fundamental moments in the overall regulation of guardianship – the introduction of* tutela dativa *and the expansion of liability to cases of negligence – several passages mainly from title D. 26.10,* De suspectis tutoribus et curatoribus, *are examined. The originally public nature of the* accusatio *procedure provides a privileged key to understanding this transformation, which occurred through an extension of the standing to bring action: a* quasi-publica *action was also extended to women, representing the outcome of both jurisprudential interpretation and imperial interventions. Ulpian is the most representative voice in the reorganization of the matter, following in the footsteps of Julian, the jurist who supported to light the minor's interest as the primary objective of the guardianship function.*

Keyword: Tutela, accusatio suspecti tutoris, officium, munus

1. Il ruolo del tutore: gli indizi di una trasformazione e la delimitazione del problema

Con il presente breve contributo intendo ritornare su un argomento illustrato in un precedente lavoro monografico dedicato a due ipotesi di patologica gestione dell'incarico di tutore[1]: due differenti fattispecie – quella del tutore sospetto e quella del falso tutore – alle quali i commissari giustinianei dedicarono due distinti titoli del Digesto[2]. Ancora recentemente il tema è stato oggetto di approfondimenti in letteratura[3].

Nel citato lavoro ho lambito un profilo che, a distanza di alcuni anni, mi pare utile riprendere e meglio focalizzare: il delicato passaggio dall'idea di *officium* a quella di *munus publicum*, passaggio che ha coinvolto differenti situazioni del diritto pubblico – e, in particolare, secondo una certa ricostruzione, del diritto amministrativo – romano, e che si rinviene anche nelle vicende tutelari[4]. In particolare, ritengo che le fonti in materia di tutore sospetto rappresentino un prezioso tassello per esporre, sotto una specifica prospettiva, la trasformazione che ha interessato la funzione tutoria[5].

Il processo che ha condotto, gradatamente e con passaggi poco documentati, all'evoluzione dell'incarico tutelare, da *officium* a un vero e proprio *munus*, si sviluppa in concomitanza con una precisa contingenza storica, coincidente con l'introduzione della tutela dativa. Sembra ormai consolidata, infatti, l'idea che la forma di tutela più recente prevista dalla *lex Atilia* del 210 a.C. avesse come finalità l'amministrazione complessiva del patrimonio del pupillo, sicché la possibilità che un tutore fosse nominato non per designazione legittima o per scelta diretta del testatore che esercitava autorità sul pupillo, bensì su indicazione del magistrato e cooptando soggetti estranei alla famiglia sarebbe indice di un'importante trasformazione dell'istituto. Il cambiamento del metodo di scelta del tutore avrebbe determinato il distacco della figura gestoria dal contesto familiare originario, contribuendo a conferire ad essa i tratti di un *munus publicum*[6].

D'altra parte, le fonti, ancora in età severiana, confermerebbero la plausibilità di una simile ricostruzione, laddove, accanto all'antica natura potestativa, consentono l'emersione di una visione più moderna della tutela, in cui essa si identifica con il compito di proteggere il minore, sotto la supervisione delle autorità pubbliche. Una simile trasformazione, come sot-

[1] Il richiamo è a Spina 2018, *passim*.

[2] D. 26.10 *De suspectis tutoribus et curatoribus* (con un corrispondente nel Codice giustinianeo, C. 5.43 *De suspectis*) e D. 27.6 *Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur.*

[3] Tra i più recenti contributi, ricordiamo Arcaria 2022, p. 31 ss.; Arcaria 2021, p. 7 ss.; Casarotti 2021, p. 239 ss.; Casarotti 2019, p. 687 ss.; Rizzelli 2018, p. 147 ss.

[4] Trisciuoglio 2014, p. 29 ss.; Crifò 2010, p. 1 ss.; Quintana-Orive 2016, p. 263 ss.

[5] Un percorso simile, condotto dall'angolo visuale delle *causae excusationum*, è suggerito da Chevreau 2014, p. 139 ss., mentre la scelta di un'indagine svolta esaminando i più antichi rimedi processuali di origine decemvirale è di Herrero Medina 2019, *passim*.

[6] Così, nitidamente, osservava Solazzi 1973, p. 915 «la legge, stabilendo la nomina pubblica del tutore, ha recato un pensiero nuovo nelle altre due specie della tutela; è infatti nella tutela dativa che si svolge il concetto di *munus publicum* e dell'*onus*, è in essa che sorgono le condizioni di capacità e le cause di dispensa, le quali infine si applicarono a tutte le specie della tutela».

tolineato in letteratura, è intimamente legata al cambiamento strutturale dell'istituto tutelare e precipuamente all'introduzione della tutela atiliana, che, come poc'anzi illustrato, contribuì a ridisegnare i tratti di uno schema protettivo del soggetto più debole, il pupillo[7], nonché alla ricostruzione in termini di obbligatorietà dell'incarico tutelare attraverso l'introduzione del criterio di responsabilità per colpa.

Più precisamente, sotto il primo profilo, si può ricostruire con un sufficiente grado di plausibilità come, a seguito del provvedimento atiliano, l'aspetto patrimoniale della gestione abbia acquisito maggiore rilevanza, mentre quello potestativo si sia attenuato. All'esito di questo cambiamento, la relazione tutelare sarebbe risultata caratterizzata da una duplice dimensione: quella personale e quella patrimoniale[8], e la definizione serviana ricordata in D. 26.1.1 pr. (Paul. 38 *ad ed.*) può essere interpretata come espressiva della contemporanea presenza dei due aspetti della protezione[9]. Inoltre, l'introduzione della tutela dativa avrebbe segnato l'inizio di un controllo statale sulle questioni tutelari, un controllo che, sebbene all'origine implicito nella natura religiosa della fiducia nell'antica città, avrebbe assunto un ruolo sempre più centrale nelle epoche successive[10].

Per l'età imperiale, sotto lo specifico profilo della transizione da *officium* a *munus*, credo sia lecito ipotizzare che quanto è verificabile nelle fonti in riferimento a una fattispecie circoscritta – il *tutor suspectus*, appunto – rappresenti un paradigma evocativo di una trasformazione complessiva dell'istituto. Difatti, i passaggi successivi all'introduzione della tutela dativa furono realizzati dalla cancelleria imperiale, che intervenne nella materia tutelare e nella procedura dell'*accusatio suspecti tutoris*, attraverso provvedimenti che contribuirono ad attribuire una sempre più nitida rilevanza pubblica a una funzione percepita in precedenza come squisitamente personale. Un ruolo cruciale in siffatta evoluzione venne parimenti svolto dalla giurisprudenza di epoca imperiale, e specialmente da Ulpiano[11], che ereditò alcune intuizioni giulianee per proporre uno schema della procedura più adeguato alle istanze del III secolo, come la lettura di alcuni brani conservati nei *Digesta Iustiniani* consente di verificare. Nel presente lavoro tenterò di enucleare, in particolare, le decisioni e le ricostruzioni del giurista severiano che appaiono testimoniare la progressiva trasformazione (conclusasi solamente in epoca giustinianea[12]) in senso pubblicistico degli incarichi tutelari, particolarmente spiccata – lo vedremo – nel caso dell'*accusatio suspecti tutoris*. In tale prospettiva, un passaggio fondamentale emerge da una testimonianza di Pomponio, che commenta l'opera di Quinto Mucio Scevola.

---

[7] Spina 2018, *passim* ma soprattutto p. 30 ss.

[8] Sachers 1943, p. 1499: «*Dessen unselbständige Persönlichkeit soll durch die Tätigkeit des Vermundes ergänzt werden, niemals wird für einzelne Sachen, Rechte oder Geschäfte ein Vormund bestellt, quia tutor personae non rei vel causae datur*».

[9] D. 26.1.1 pr. (Paul. 38 *ad ed.*): *Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa.*

[10] Spina 2018, p. 251 s.

[11] Illustrano efficacemente come sia stata proprio l'attività dei giuristi integrati nelle strutture imperiali a contribuire, «attraverso la complessa interazione tra forme del diritto e sostanza del potere», alla creazione e formalizzazione di regole del potere pubblico, i contributi raccolti in Stolfi 2011, *passim*. Cfr. anche Cossa 2020, p. 251 ss.

[12] Si può ricordare, infatti, la sintesi della disciplina dell'*accusatio suspecti tutoris* proposta in C. 5.51.13.3.

> D. 27.5.4 (Pomp. 16 *ad Quint. Muc.*): *Qui pro tutore negotia gerit, eandem fidem et diligentiam praestat, quam tutor praestaret*

La fattispecie è dedicata a colui che *pro tutore negotia gessit*, ossia al protutore, per la cui descrizione – essendo tale figura priva di una tipizzazione autonoma nel testo edittale – il giurista sceglie di enucleare i criteri di responsabilità che, uniformi rispetto a quelli del tutore dotato di mandato, risultano idonei a illustrare l'evoluzione subita in generale dalle figure tutelari[13]. Mi riferisco soprattutto al binomio *fides et diligentia*: i due termini hanno suscitato un vivace dibattito in letteratura e, se le critiche interpolazionistiche possono ritenersi superate (anche alla luce del testo di Gai 1.200, che ripropone il medesimo sintagma)[14], l'indagine sul significato dell'espressione continua a destare problemi[15]. In questa sede condivido una ricostruzione che scorge, nella *fides* ricordata da Pomponio, il valore fondante la relazione tra tutore e pupillo in epoca arcaica, precedentemente al riconoscimento dell'azione di buona fede: la *fides* avrebbe costituito la matrice originaria dell'*actio bonae fidei*. In particolare, quest'ultimo rimedio avrebbe trovato applicazione nelle strutture del processo formulare, mentre la *fides* avrebbe conservato un ambito di applicazione potenzialmente più ampio: in altri termini, la scelta terminologica di Pomponio avrebbe determinato l'estensione al protutore delle conseguenze di una lesione alla *fides*, riproducendo la relazione fra tutore e impubere ed equiparando gli effetti di un eventuale inadempimento[16]. Ma vi è, forse, anche di più. L'accostamento alla *fides* della *diligentia* aggiunge, nella valutazione della condotta del protutore, un criterio di responsabilità per colpa, *recentiore* rispetto alla responsabilità gravante sul tutore per violazione della *fides*. La testimonianza pomponiana, sotto tale aspetto, recherebbe traccia di una stratificazione storica, di incerta attribuzione, dei due criteri di responsabilità, l'uno per violazione della *fides* – e, dunque, per ipotesi di dolo –, l'altro per colpa[17]. L'accostamento di *fides* e *diligentia*, aggiungendo alla necessità di una condotta tutoria caratterizzata da lealtà (perché la condotta

[13] Sul passo, *ex multis*: Zimmern 1818, p. 252 ss.; Alibrandi 1889, p. 159 e ss.; Peters 1911, p. 243 e ss.; Hasse 1963, p. 174 e nt. 2; p. 261 e ss.; De Robertis 1956, p. 136 e ss.; Betti 1958, p. 186; più di recente, Cardilli 1995, p. 203 ss.

[14] Gai 1.200: *Sed hoc non est perpetuum; nam et tutores testamento dati satisdare non coguntur, quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est…*

[15] De Robertis 1960, p. 24 e ss.; Tafaro 1987, p. 311 e ss.; cfr. anche Kunkel 1925, p. 287 e nt. 1; Cancelli 1964, p. 519. Sintetizzando, l'operazione di scioglimento dell'espressione impone di esaminare il rapporto tra la *fides* e *bona fides* e, in part., la loro coesistenza in età classica, nelle vicende propriamente tutelari e in quelle definibili come "paratutelari" alla luce degli strumenti processuali concretamente esperibili (Spina 2018, p. 184).

[16] Risultano chiarificatrici, sul punto, le parole di Cardilli 1995, p. 208 ss. e in part. 211, laddove osserva che, nella gestione *pro tutore* dei beni del pupillo, al *negotiorum gestor* non sarebbe stata richiesta una semplice condotta diligente: sarebbe stata possibile «quando il gestore si dimostrasse inadempiente rispetto ad obblighi che sarebbero imposti al vero tutore dalla *fides*, una sua condanna avente effetti infamanti».

[17] Sarei oggi più prudente rispetto a quanto da me scritto in Spina 2018, p. 186, laddove sostenevo che «il primo livello, più antico, riecheggerebbe il testo muciano commentato: ad esso sarebbe riconducibile il solo richiamo alla *fides* nella sua connotazione più antica. Il secondo livello, ascrivibile direttamente a Pomponio, avrebbe invece introdotto il richiamo alla *diligentia*». Conforta nel senso di una lettura più cauta l'esame di Stolfi 2018, p. 269, laddove esclude che D. 27.5.4 – al pari degli altri passi provenienti dai libri quindicesimo e sedicesimo del commentario pomponiano – conservino «dottrine attribuibili con qualche verosimiglianza a Q.M.».

pregiudizievole per il pupillo recava *in re ipsa* una lesione alla *fides*), anche la richiesta di un comportamento diligente, cristallizza l'ormai avviato percorso della tutela verso le forme di un incarico, di un vero e proprio *officium*[18].

Ancora, prima di entrare nello specifico della riflessione sull'*accusatio suspecti tutoris*, anche descrivendo alcuni aspetti peculiari della procedura, mi pare opportuno rammentare in che cosa si sostanzi la scelta di contrapporre la natura di *officium* della tutela più risalente alla configurazione della stessa quale *munus*, obbligatorio, di diritto pubblico, proponendo una ricognizione di natura terminologica[19].

Il termine *officium* (sul quale molto si è scritto, anche sulla base delle testimonianze ciceroniane e in relazione al concetto di *beneficium*[20]) manifesta un legame importante con la tutela, sia nelle fonti letterarie che in quelle propriamente giuridiche. Per le prime, basti ricordare la discussione di cui informa Gellio circa i criteri per elaborare un ordine di priorità tra persone cui concedere soccorso o verso le quali compiere un atto di compiacenza[21]. Nella gerarchia '*De officiorum gradu atque ordine moribus populi Romani observato*', la protezione dei pupilli rivestiva un'importanza speciale, venendo essi collocati immediatamente dopo i genitori (*parentes*), cui era dovuta la medesima *reverentia* che spettava agli anziani[22]. Gellio sceglie di utilizzare il termine *officium*, da intendersi nell'accezione stoica, riproducente il valore del vocabolo greco *kathékon*, che indicherebbe, propriamente, un comportamento conforme alla natura, in grado di garantire una piena capacità di distinguere il bene dal male. In particolare, il termine si applicherebbe non già a qualunque tipo di attività, bensì a una funzione qualificata in relazione al soggetto che agisce, sicché esso andrebbe a definire il «dovere che nasce da una specifica funzione»[23].

Tuttavia, è verosimile ipotizzare che agli inizi del Principato e più stabilmente in pieno II secolo, al dovere sociale e alla concezione della tutela come compito normalmente en-

[18] Cancelli 1964, p. 518: l'Autore mette in luce il nesso esistente tra la *diligentia* e l'*officium*, sicché «nel suo significato di operosa e scrupolosa cura, *diligentia* è l'agire in conformità dell'*officium*, inteso questo sia nel senso più generico, sia in quello più ristretto di compito gestorio sociale cui alcuno sia proposto».

[19] Cancelli 1958, *passim*; Cancelli 1992, p. 599 ss.; Grelle 1961, p. 308 precisa che il campo semantico del vocabolo è molto più ampio rispetto a *officium*: «*Munus* è sinonimo di *officium*, ma ha una più ampia gamma di accezioni: designa un '*facere*', una prestazione di attività, ma passa anche ad indicare, per metonimia, i beni prestati, i doni».

[20] A mero titolo esemplificativo: Falcone 2018, p. 183 ss. Per ulteriori indicazioni bibliografiche si rimanda a quanto citato in Spina 2018, p. 40 ss.

[21] Gell., *Noct. Att.*, 5.13.1 s.: *De officiorum gradu atque ordine moribus populi Romani observato. 1. Seniorum hominum et Romae nobilium atque in morum disciplinarumque veterum doctrina memoriaque praestantium disceptatio quaedam fuit praesente et audiente me de gradu atque ordine officiorum. Cumque quaereretur, quibus nos ea prioribus potioribusque facere oporteret, si necesse esset in opera danda faciendoque officio alios aliis anteferre, non consentiebatur. 2. Conveniebat autem facile constabatque ex moribus populi Romani primum iuxta parentes locum tenere pupillos debere fidei tutelaeque nostrae creditos; secundum eos proximum locum clientes habere, qui sese itidem in fidem patrociniumque nostrum dediderunt; tum in tertio loco esse hospites; postea esse cognatos adfinesque.*

[22] Nel passaggio di Gellio la connessione tra *fides* e tutela emerge nitidamente e trova espressione retorica nell'endiadi *fidei tutelaeque*, che ne enfatizza lo stretto legame: «la circostanza che in tempi antichi i costumi romani ponessero al centro degli interessi comunitari la protezione del minore appare, dunque, un fatto penetrato nella consapevolezza storica degli intellettuali del II secolo che Gellio ascolta» (così Spina 2018, p. 44). Cfr. Cancelli 1958, p. 351 s.

[23] Fiori 2011, p. 123 ss.

dofamiliare ispirato a un più esteso obbligo di rispetto della *fides*[24], stesse subentrando la percezione e la costruzione dell'incarico tutelare come vero e proprio obbligo giuridico: le antiche regole riguardanti gli *officia* potevano apparire ormai poco chiare, nonostante i modelli e i valori antichi, invece, fossero «saldamente noti»[25]. In altri termini, si stava consolidando quel passaggio da *officium* a *munus*, di cui le fonti letterarie offrono una testimonianza importante.

Peraltro, il termine *munus* abbraccia un ampio ventaglio di significati, muovendosi tra due poli, quello relativo alla 'funzione', all''incarico', al 'dovere' e quello che ruota attorno al lessico della liberalità: 'dono', 'servizio', 'prodotto', ma anche 'spettacolo pubblico'[26].

Sul rapporto tra *officium* e *munus*, chiarificatore è il passo festino che individua nell'obbligatorietà il discrimine fra le due situazioni:

> Paul. *ex Fest.* 125 L: *Munus: Munus significat <officium,> cum dicitur quis munere fungi. Item donum, quod officii causa datur*[27].

L'area semantica di *munus* si muoverebbe tra i valori dell'obbligatorietà, della reciprocità, ma anche della facoltà e della capacità, e proprio da tale ultimo significato si sarebbe passati a quello di 'esercizio di una facoltà' e di 'funzione'[28]: *munus*, dunque, vanterebbe un'accezione «oscillante tra l'idea del servizio e quella del dovere», che troverebbe conferma in un passo del commentario di Paolo all'editto del pretore.

> D. 50.16.18 (Paul. 9 *ad ed.*): '*Munus' tribus modis dicitur: uno donum, et inde munera dici dari mittive: altero onus, quod cum remittatur, vacationem militiae munerisque praestat inde immunitatem appellari. Tertio officium, unde munera militaria et quosdam milites munificos vocari: igitur municipes dici, quod munera civilia capiant*.

Al termine *munus* vengono connessi tre significati: quello di dono, quello di *onus* e quello di *officium*, con il quale, invero, non coincide perfettamente, perché *officium* indicherebbe propriamente la funzione, mentre *munus* segnalerebbe gli obblighi, le mansioni e le responsabilità che dalla funzione derivano. Coinvolgendo i tre valori semantici che anche Paolo si premura

[24] Sul rapporto tra *fides* e tutela sia consentito un generico richiamo alle fonti citate in Spina 2018, p. 19 ss.

[25] Viarengo 2016, p. 5 s. Cfr. sul passo Diliberto 1992, p. 397.

[26] Chiarisce che «l'etimologia di *munus* ci consente di individuare nella nozione di reciprocità l'elemento preponderante, cui accostare un certo grado di obbligatorietà» e che il *munus* sarebbe, pertanto, un «dono che obbliga allo scambio» Scolari 2018, p. 45 ss., richiamando gli studi di Benveniste 1969, p. 71 e 140 ss. In part., Benveniste 1969, p. 141 mette in luce la reciprocità che caratterizza il concetto di *munus*, perché anche laddove il termine indichi una carica istituzionale, essa consiste in un ufficio che onora chi lo assume e, contemporaneamente, lo impegna.

[27] Anche Varr., *de lingua latina*, 5.179: *Et munus quod mutuo animo qui sunt dant officii causa; alterum munus, quod muniendi causa imperatum, a quo etiam municipes, qui una munus fungi debent, dicti.* Si legga anche Charisius, *Ars Gramatica* 5.394: *munus et donum. munus quod amicus uel cliens uel libertus officii causa mittunt, uel munus gladiatorium.*

[28] Pereira-Menaut 2004, pp. 172, 175 e 180, 187; Scolari 2018, p. 42 ss.

di segnalare, si può concludere che «il *munus* è quel dono risultante dall'esercizio di una funzione o dall'obbligo che nasce da un ruolo o una funzione specifici»[29].

Ancora, contribuisce a definire il rapporto tra i due termini, disegnando una derivazione dell'*officium* dal *munus*, Seneca in un passaggio del *De tranquillitate animi* (3.5):

> Sen., *tranq.*, 3.5: *Ergo, si tempus in studia conferas quod subduxeris offciis, non deserueris nec munus detractaueris.*

Seneca afferma che, se sottrai tempo alle tue mansioni (*officiis*) e lo dedichi allo studio, non avrai né disertato né abdicato alle tue funzioni (*munus*).

Quest'ultima fonte – e in particolare il riferimento all'abdicazione dalle funzioni tutorie – ci permette di introdurre un ultimo passaggio nella nostra riflessione: l'individuazione di cause di dispensa dall'incarico di tutore e la necessità dell'appellarsi ad esse in caso di impossibilità di svolgimento rappresentano un chiaro indice di obbligatorietà dell'assunzione del medesimo. La regolamentazione più articolata delle *causae excusationum*, risalente all'età di Traiano e Adriano, venne ampliandosi fino a trovare una compiuta trattazione nelle opere monografiche di età severiana[30]: come è stato osservato, nel Codice giustinianeo si rinvengono trentaquattro costituzioni di Caracalla dedicate alla tutela, di cui solamente due sulle *excusationes*, sicché non parrebbe improbabile che dopo la stesura dell'opera ulpianea e di quella paolina dedicate alle *excusationes*, «i privati sentissero sempre meno la necessità di rivolgersi agli imperatori per far decidere i loro casi particolari e pertanto fosse diminuito il numero di rescritti intorno a questo argomento»[31]. In questa sede non approfondiremo il tema delle cause di dispensa, pur ribadendo, nel prosieguo della presente riflessione, come esse possano rappresentare un indizio importante di un processo di trasformazione in senso pubblicistico ormai in fase avanzata.

2. La scelta di un paradigma: il tutore sospetto

Come segnalato già più volte, nel presente contributo si tenterà di verificare se sussistano i segnali del processo evolutivo subito dalla tutela nella fattispecie circoscritta dell'*accusatio suspecti tutoris*, una procedura che, per molti aspetti, appare ancora misteriosa.

---

[29] Così Scolari 2018, p. 44, richiamando ancora Pereira-Menaut 2004, p. 190, nonché il concetto di «reciprocità formale», rilevante nei contratti sociali tipici del diritto romano e caratterizzata da compiti specifici cui gli individui si impegnano reciprocamente in rapporto ai ruoli socialmente standardizzati ricoperti. Cfr. Kübler 1933, p. 644 ss. Sul passo, Mattioli 2022, p. 148 ss.

[30] Sul punto Viarengo 2021a, p. 36: «L'*excusatio* consisteva nella dispensa dall'ufficio tutelare invocata in base ad un motivo idoneo al momento in cui si era chiamati ad assumere una tutela. La concessione dell'esonero o il relativo rifiuto erano effettuati dai magistrati e, in seguito, dai funzionari addetti alla *datio tutoris.* Sorta nella prassi, la modalità di richiesta di dispensa viene poi "legalizzata" tramite interventi di riforma sulle competenze dei magistrati, e regolata e contenuta da rescritti imperiali. La necessità di addurre una giustificata motivazione (*iusta causa excusationis*) per ottenere la dispensa dall'ufficio tutelare implicava il fatto che si era tenuti ad assumere tale incarico. Se in un primo momento l'obbligo riguardava soprattutto i tutori dati dal magistrato, a partire dal II secolo d.C. si allargò anche ai tutori testamentari».

[31] Volterra 1970, p. 599 e nt. 21.

Il titolo D. 26.10, rubricato '*De suspectis tutoribus et curatoribus*'[32], si apre con un brano di Ulpiano, dal trentacinquesimo libro del suo commentario all'editto: esso rappresenterà una fonte importante per la redazione del titolo Inst. 1.26, dal cui esame emerge una ricca matrice giurisprudenziale, grazie alla presenza di citazioni provenienti dalle opere di Giuliano e Papiniano. In D. 26.10 Ulpiano – che descrive con il verbo *tractare* l'operazione narrativa che si accinge a compiere – ricorda come la clausola edittale *de qua* fosse di frequente applicazione e di fondamentale importanza per la comunità, poiché quotidianamente venivano accusati tutori sospetti. Il giurista anticipa (paragrafo 1) che si occuperà dell'origine del *crimen suspecti tutoris*, della competenza dei magistrati a giudicarlo, nonché della legittimazione attiva alla richiesta di rimozione del tutore, dei motivi che la fondano e, infine, della pena applicabile al tutore sospetto[33]. Tuttavia, l'ordine espositivo prospettato non trova un esatto riscontro nell'antologia giustinianea, laddove gli argomenti appaiono discussi in una diversa successione.

L'analisi della figura del tutore sospetto richiede l'approfondimento di alcuni passaggi contenuti nel titolo D. 26.10, con un cenno specifico alle problematiche connesse alla struttura del procedimento cognitorio, all'*accusatio suspecti tutoris*, alla natura della *remotio tutoris* (il provvedimento di allontanamento dalla funzione del tutore inadempiente) e alla sanzione specificamente prevista per il tutore sospetto. Anche ai fini del percorso che si intende costruire in questo contributo, appare importante sottolineare l'incertezza, mai realmente sciolta in letteratura, nel rapporto tra l'*accusatio suspecti tutoris* e la *remotio tutoris*, ossia tra la procedura, probabilmente di origine decemvirale[34], con la quale si perseguiva il tutore che avesse leso la fiducia nel rapporto con il pupillo e la misura di rimozione. Quest'ultima era volta a tutelare l'interesse del pupillo in caso di cattiva gestione del tutore, sia in presenza di dolo (in quel caso accompagnandosi alla dichiarazione di sospetta inaffidabilità), sia nei casi di semplice negligenza o inerzia, riconducibili alla colpa. In tali situazioni, la *remotio tutoris* poteva essere applicata anche in assenza di una dichiarazione di sospetta inaffidabilità e, quindi, senza che vi fosse una condanna con conseguenze infamanti. Il rapporto tra i due momenti processuali appare di particolare rilievo ai nostri fini, perché determina la fisionomia dell'istituto medesimo e contribuisce a definire la relazione tra tutore e pupillo in termini di obbligatorietà.

---

[32] La rubrica del titolo documenta un'estensione della procedura e delle sanzioni originariamente previste solo per i tutori anche ai curatori. Tuttavia, i frammenti del titolo suggeriscono un riferimento specifico alla tutela, ai tutori e ai contutori, come osservato in Spina 2018, p. 96, cui si rimanda anche per la bibliografia più dettagliata, potendosi qui ricordare i fondamentali contributi di Sitzia 1974, p. 912 ss.; Cervenca 1962, p. 235 ss.; Cervenca 1974, p. 41 ss.; Cervenca 1979, p. 218 ss.

[33] D. 26.10.1.1 (Ulp. 35 *ad ed.)*: *Primum igitur tractemus, unde descendat suspecti crimen et apud quos postulari quis possit suspectus tutor vel curator, deinde quis et a quo et ex quibus causis removetur, deque poena suspecti.*

[34] Secondo le fonti giurisprudenziali, in part. D. 26.10.1.2 (Ulp. 35 *ad ed.*: *Sciendum est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere*), il *crimen suspecti tutoris* risalirebbe alle XII Tavole. Sebbene anche le Istituzioni di Giustiniano confermino questa informazione, la dottrina ha sollevato dubbi, ritenendo poco attendibile l'ipotesi che prevedeva per il tutore colpevole di sottrazioni dolose ai danni del pupillo la stessa pena applicata per il furto non manifesto.

Nel corso del secolo scorso, il tema del rapporto fra procedura e provvedimento ablativo è stato al centro di un vivace dibattito dottrinale, ancora attuale nei suoi snodi principali, sebbene le conclusioni talvolta raggiunte appaiano superate dal punto di vista della critica interpolazionistica. Un contributo fondamentale nella ricostruzione della vicenda dell'*accusatio suspecti tutoris* è stato offerto dagli studi di Siro Solazzi, che ha esaminato un numero imponente di testimonianze relative alla figura tutelare, anche modificando nel tempo, su taluni punti, le proprie posizioni. In particolare, Solazzi ha ritenuto spurie numerose fonti relative al *crimen suspecti tutoris*, ipotizzando che in età classica vigesse un regime giuridico molto diverso rispetto a quello di epoca giustinianea. Nel 1912, nell'opera dedicata allo studio della minore età nel diritto romano[35], Solazzi, richiamando gli studi di Otto Lenel e di Paul Krüger, sostenne che il titolo D. 26.10 non potesse riguardare in origine anche i curatori e che, di conseguenza, si sarebbero dovuti ritenere interpolati tutti i riferimenti a tale estensione presenti nel Digesto e nei rescritti imperiali anteriori a Diocleziano[36]. Nello stesso lavoro, Solazzi tenta una ricostruzione complessiva del crimine e della relativa procedura, con particolare attenzione alle due fasi processuali, la cui distinzione nelle fonti, come sopra accennato, non è sempre chiara: l'*accusatio* o *postulatio suspecti tutoris*, ossia un procedimento cognitorio di natura penale, e la *remotio tutoris*, che rappresentava la sanzione successiva all'accertamento della condizione di *suspectus tutor*. Tuttavia, una ricostruzione del tutto convincente risulta faticosa, poiché molte fonti menzionano la *remotio tutoris* indipendentemente dall'*accusatio suspecti tutoris*: dunque, quest'ultima sembrerebbe applicabile soltanto in caso di condotta dolosa, mentre la *remotio tutoris* risulterebbe la conseguenza di una negligenza non intenzionale del tutore, tale – come detto – da non determinare l'infamia per lo stesso. Secondo Solazzi, dunque, il carattere infamante della pronuncia giudiziaria dipendeva dalla causa della rimozione. Nel corso dell'evoluzione storica, giurisprudenziale e legislativa, le condotte dolose (inizialmente le uniche rilevanti) e quelle colpose sarebbero state assimilate in un'unica categoria criminale. Il titolo del Digesto, quindi, testimonierebbe sia l'antica rimozione del tutore in quanto sospetto, sia una forma di rimozione indipendente da un'*accusatio*. In un successivo studio, Solazzi ritorna sul tema, confutando la posizione di Berger, il quale riteneva che le categorie dei *suspecti tutores* e dei *remoti tutores* coincidessero perfettamente[37]. Solazzi, al contrario, mostra di apprezzare sul punto l'opinione di Taubenschlag[38], ribadendo la necessità di distinguere le due categorie e sostenendo che non potesse esserci una *remotio* senza una previa *postulatio*. In particolare, per il diritto classico, la rimozione di un tutore *ut suspectus* senza un'*accusatio* non sarebbe stata concepibile: i tutori potevano essere rimossi solo se fosse stata esperibile un'*accusatio* contro di loro, mentre altre cause di rimozione, non rientrando nella fattispecie del *tutor suspectus*, non avrebbero potuto determinare un'*accusatio*. Solazzi riteneva che la *postulatio suspecti* fosse

[35] Solazzi 1912, pp. 159 ss. e 259 ss.
[36] Lenel 1907, p. 308 e nt. 2; *Digesta, ad h.l.*
[37] Berger 1914, p. 39 ss.; Solazzi 1912, p. 268.
[38] Taubenschlag 1913, p. 27 ss.

riservata ai casi di gestione dolosa del patrimonio del pupillo, mentre la rimozione del tutore potesse avvenire anche per colpa grave, inerzia o interruzione dell'amministrazione[39].

Nei decenni successivi, il dibattito si è articolato in tre orientamenti principali. Il primo era sostenuto da Berger, Laprat e Perozzi, i quali difendevano l'autenticità dei testi dei *Digesta* e del *Codex Iustiniani*, ammettendo l'esperibilità dell'*accusatio suspecti tutoris* anche nei casi di colpa[40]. Il secondo, rappresentato dallo stesso Solazzi e Taubenschlag, muoveva dall'assunto che i passi giustinianei non fossero di epoca classica e, pur ammettendo la rimozione del tutore per condotte non dolose, escludeva che essa potesse derivare da un'*accusatio*. Infine, il terzo orientamento, rappresentato da Levy, Kaden, Jörs e successivamente dallo stesso Solazzi (che aveva nel frattempo modificato le sue convinzioni) limitava l'*accusatio suspecti tutoris* ai soli casi di dolo e negava la possibilità di rimuovere un tutore senza un'*accusatio*: in assenza di dolo, il magistrato avrebbe potuto solamente revocare l'amministrazione al tutore sospetto[41].

Nei decenni successivi l'interesse per la figura del *tutor suspectus* venne meno, insieme al dibattito sulla natura dei procedimenti e dei provvedimenti che ne determinavano la rilevanza criminale, non apparendo compiutamente affrontato neppure negli studi più recenti dedicati all'esame di specifici profili della fattispecie.

3. La dimensione pubblica dell'accusa contro il tutore sospetto

Una delle caratteristiche più significative dell'azione in esame, che permette di coglierne immediatamente la dimensione non esclusivamente individuale, è la legittimazione attiva diffusa che Ulpiano le attribuisce. Dopo aver elencato i soggetti legittimati ad agire, seguendo lo schema originariamente immaginato in D. 27.10.1[42], il giurista specifica chi possa richiedere la *postulatio*, definendo l'azione come *quasi pubblica*, ossia accessibile a tutti (*omnibus patere*):

> D. 26.10.1.6 (Ulp. 35 *ad ed.*): *Consequens est, ut videamus, qui possunt suspectos postulare: et sciendum est quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere.*

L'espressione *quasi publica* collega la natura del giudizio alla legittimazione attiva, per un interesse che, inizialmente di natura privata, viene ormai percepito come pubblico, così giustificando l'accesso all'accusa da parte di tutti (*omnibus patere*). Il bene tutelato non coincide con la *fides* di epoca arcaica, la cui lesione determinava un'offesa alla pace sociale: l'attenzione non

[39] Inoltre, egli sosteneva che i curatori potessero essere sottoposti a *remotio*, ma non a *postulatio*.
[40] Berger 1914, p. 61 ss.; Laprat 1926, p. 210 ss.; Perozzi 2002, p. 499 ss.
[41] Solazzi 1916, p. 131 ss.; Solazzi 1929, *passim*; Levy 1918, p. 34 ss.; Kaden 1929, p. 708 ss.; Jörs 1927, p. 212.
[42] D. 26.10.1 (Ulp. 35 *ad ed.*): *Haec clausula et frequens et pernecessaria est: cottidie enim suspecti tutores postulantur.* 1. *Primum igitur tractemus, unde descendat suspecti crimen et apud quos postulari quis possit suspectus tutor vel curator, deinde quis et a quo et ex quibus causis removetur, deque poena suspecti*. 2. *Sciendum est suspecti crimen e lege duodecim tabularum descendere.*

parrebbe più focalizzata sul rapporto tutelare in sé, quale espressione di una fiducia collettiva, come accadeva nelle epoche più risalenti, ma si sposterebbe sulla protezione del minore, sulla salvaguardia degli strumenti che garantiscano una tutela efficace ed estesa al soggetto debole del rapporto tutelare, da preservare nella sua sfera personale e patrimoniale. Più precisamente, le soluzioni offerte da Ulpiano (e poi anche dagli imperatori) testimoniano come l'interesse pubblico tenda a prevalere su quello privato, nella definizione di un complesso schema processuale simile, sotto il profilo della legittimazione attiva, a quello delle *actiones populares*[43]. La spia linguistica dell'operazione esegetica compiuta dal giurista sarebbe proprio l'avverbio *quasi* anteposto all'aggettivo *publica*[44]: Ulpiano realizza un'equiparazione tra la fattispecie *de qua* e le azioni pubbliche in senso stretto e valorizza l'interesse del minore accentuandone la rinnovata rilevanza pubblica, coincidente con l'interesse della collettività a garantire un'amministrazione corretta dei beni dei minori[45].

Invero, la terminologia adottata da Ulpiano sembra dare maggiore rilievo all'aspetto pubblico della vicenda, differenziandosi rispetto a quanto descritto dallo stesso giurista severiano richiamando la posizione di Giuliano, in un passo sul quale avremo modo di ricordare anche *infra*[46]:

> D. 49.4.1.14 (Ulp. 1 *de appell.*): *Si quis suspectum tutorem faciens non optinuerit, appellare eum intra triduum debere Iulianus libro quadragensimo digestorum scripsit, profecto quasi pupilli defensorem.*

Nell'opera *de appellationibus*[47], Ulpiano ricorda una procedura di *accusatio* in cui l'attore, che aveva contestato l'affidabilità di un tutore, non risultò vincitore (*non obtinuerit*), e riferisce che Giuliano, nel libro quarantesimo dei suoi *Digesta*, scrisse che l'attore sconfitto avrebbe dovuto presentare appello entro tre giorni, agendo *quasi* come difensore del pupillo. Il contesto in cui il brano è inserito, nel titolo sulle *appellationes*, nonché un passaggio di Modestino illuminan-

[43] Sulle quali, si veda: Albanese 1955, p. 2 ss.; Casavola 1957, p. 18 ss. e, 103; Murga 1968, p. 371, nt. 42; Mantovani 1989, p. 58 ss. e in part. nt. 8; Botta 1996, p. 403 ss. (in seguito Botta 2016, p. 78 e nt. 107); Miglietta 2009, p. 694 ss.; Saccoccio 2011, p. 713 ss.; Giagnorio 2020, p. 36 ss.

[44] Cfr. Facciolati, Forcellini, Furlanetti 1871, col. 1004: «*Quasi est tamquam, velut, perinde ac si* …»; V.I.R. 1987, col. 1459, ritenuto equivalente a «*ut, quodam modo*».

[45] In passato, l'espressione "*quasi publica*" – e con essa il brano tutto – era stata ritenuta di matrice giustinianea: Solazzi 1916, p. 109 e nt. 25; Beseler 1922, p. 546. Aveva espresso dubbi sulla bontà delle critiche interpolazionistiche all'avverbio *quasi* Riccobono 1917, p. 697 ss. e, successivamente, anche Kaser 1996, p. 485 s. e nt. 8. Sull'utilizzo dell'avverbio *quasi* da parte della giurisprudenza romana, si possono ricordare, a mero titolo esemplificativo, i contributi di Kerber 1970, p. 10 ss.; Wesener 1973, p. 1387 ss.; Quadrato 1983, p. 26 ss.; Hackl 1999, 117 ss.; Masi Doria 2007, p. 239 ss. Recentemente riprende il tema con specifico riferimento all'*actio quasi institoria*, Tamburi 2024, p. 279 s.

[46] Cfr. *infra* sul brano, Fayer 1994, p. 490 s. Sia consentito, altresì, il richiamo alle considerazioni svolte in Spina 2018, p. 119 ss.

[47] Sul genere *de appellationibus*, seppur in riferimento all'opera di Macro, ritengo siano utili le indicazioni di Alessandrì 2020, p. 9, («genere letterario che si sviluppa proprio in età severiana, quando l'appello, a seguito di numerosi interventi della cancelleria imperiale, aveva ormai assunto una fisionomia abbastanza stabile»), e poi, ampiamente, p. 51 ss.

te sul punto[48], suggeriscono che il termine di tre giorni fosse determinato proprio dal fatto che l'appellante stesse agendo non nel proprio interesse (*alieno nomine*), bensì per conto del minore[49].

Giuliano, in età adrianea, ossia ai primordi dell'emersione di un nuovo profilo pubblicistico nella difesa del minore, sottolinea come chi agisca contro un tutore sospetto intenda proteggere l'interesse del pupillo, proponendosi, appunto, come una sorta di suo difensore: è il ruolo del tutore a essere qualificato, in un rapporto che, ancora, riguarda il minore e la persona chiamata a tutelarne gli interessi, senza esplicite ingerenze. Ulpiano, invece, pur mitigando la portata della svolta con la scelta dell'avverbio *quasi*, rappresenta un momento in cui la presenza pubblica nella tutela del minore è compiuta. Questo riflette un cambiamento storico e giuridico: nel periodo di Giuliano il controllo pubblico sulle figure tutelari era ancora in fase iniziale, mentre sotto i Severi l'ingerenza risulta più marcata[50] e proprio in siffatto passaggio si può intravedere, a mio avviso, un tassello di quel percorso dall'*officium* al *munus* che in questo contributo si sta tentando di illustrare[51].

Questa analisi fornisce una prima chiave interpretativa, che può essere approfondita attraverso le ulteriori esemplificazioni contenute nel titolo D. 26.10: in particolare, un ruolo importante nell'avvio delle *accusationes* contro tutori sospetti sembra essere stato svolto dalle donne[52], come testimoniato non solo da fonti giurisprudenziali – si pensi a D. 26.10.1.7, che sarà ora oggetto di esame[53] –, ma anche da interventi legislativi.

Vi è un passaggio, tratto dal primo frammento del titolo digestuale dedicato all'*accusatio suspecti tutoris*, che documenta un momento importante nel percorso che ha condotto alla configurazione dell'incarico di tutore come un vero e proprio *munus*. Si tratta del paragrafo 7 di D. 26.10, oggetto anche in tempi recenti di preziosi studi, che ne hanno messo in luce l'importanza per l'affermazione del ruolo femminile nel processo criminale[54].

D. 26.10.1.7 rappresenta il paradigma di come l'*officium* tutelare venga interpretato dalla giurisprudenza severiana e dalle cancellerie imperiali, ormai proiettato alla difesa degli inte-

[48] Si tratta di D. 49.1.20 (Mod. *libro sing. de praescr.*): pr. *Qui suspectum tutorem facit et qui de non recipienda tutela excusationem agitat, alieno nomine agere intellegendus est*. 1. *Is vero qui in rem suam procurator datus est, intra biduum appellare debet, quia suam causam agit*. Si può, invero, ricordare anche D. 49.5.3 (Paul. *lib. sing. reg.*): *Intra triduum appellare licet ei, qui de suspecto tutore egit victusque appellat.*

[49] Cfr. Pergami 2000, *passim*; Litewsky 1965, p. 353 e ntt. 29 s.

[50] L'estensione della legittimazione attiva all'azione *de suspecto tutore* è oggetto di un provvedimento di Gordiano del 238, ricordato nel titolo *de suspectis* del Codice giustinianeo: C. 5.43.6.3: *Removendi autem licentia non solum parentibus utriusque sexus, sed etiam cognatis et extraneis et infamibus et ipsi cuius res administrantur, si non impubes sit, arbitrio cognatorum bonae opinionis constitutorum conceditur.*

[51] Sul processo di trasformazione della tutela, soprattutto in età giulianea, si possono leggere le considerazioni di Viarengo 2016, p. 153 ss.

[52] Gaudemet 1959, p. 191; Lamberti 2012a, p. 192 ss.

[53] D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 *ad ed.*), sul quale *infra*.

[54] Come osserva Lamberti 2012a, p. 192 ss., nonostante l'affermazione comune relativa all'esclusione delle *mulieres* da compiti tradizionalmente maschili, «la "presenza processuale" delle donne, nell'esperienza romana, risulta indubitabilmente dalle fonti». Cfr. Botta 1996, p. 264 ss., nonché ancora Lamberti 2012b, p. 244 ss. Sul passo si è soffermato Rizzelli 2018, p. 147 ss.

ressi personali del minore, tant'è che si legittimano ad attivare la relativa tutela processuale anche le donne che vantino un legame affettivo privilegiato con il pupillo.

> D. 26.10.1.7 (Ulp. 35 *ad ed.*): *Quin immo et mulieres admittuntur, sed hae solae, quae pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt, ut puta mater. nutrix quoque et avia possunt. potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi: et si qua alia mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, admittet eam ad accusationem.*

Nel paragrafo riportato, si legge che le donne potevano accedere alla *postulatio suspecti tutoris*, ma soltanto se spinte da un legame di parentela che giustificasse il loro intervento (*quae pietate necessitudinis ductae ad hoc procedunt*). Tra le figure femminili tradizionalmente considerate più vicine al minore, comparivano come legittimate (in una progressione nell'ordine che rispecchia l'intensità del legame valorizzato) la madre, seguita dalla nutrice e dall'ava[55].

Ulpiano, poi, specifica che, in seguito, un rescritto dell'imperatore Settimio Severo permise anche alla sorella di agire legalmente (*potest et soror, nam in sorore et rescriptum exstat divi Severi potest*). Durante l'età severiana, dunque, madre, nonna, nutrice e sorella potevano accedere alla *postulatio* senza particolari verifiche, mentre per le altre donne l'ammissione era lasciata alla discrezionalità del pretore. Quest'ultimo avrebbe valutato le ragioni della richiesta, accertandosi che l'affetto per il pupillo non superasse i limiti della decenza e che l'azione fosse motivata da un sincero senso di *pietas*, volto a evitare ingiustizie nei confronti dei minori (*pietate productam non continere iniuriam pupillorum*). Si tratterebbe, quindi, di un'eccezione alla regola generale, che non consentiva alle donne di agire per conto di altri (si pensi a quanto è dato leggere in D. 50.17.12[56]): pur essendo esse escluse dagli *officia virilia*, che comprendevano anche l'accusa pubblica, potevano esercitarla in casi speciali in virtù della *necessitas* e della *pietas* nei confronti dei propri familiari[57].

Conferma della possibilità indicata da Ulpiano di *postulare pro alio* si rinviene in un passaggio del libro sesto del commentario edittale: in D. 3.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.*) viene riconosciuta la

[55] È opportuno menzionare che, riguardo alla legittimazione attiva della madre, oltre a una chiara testimonianza contenuta in un passo di Trifonino, D. 26.6.4.4 (Tryph. 13 *disp.*), si dispone anche di un documento papiraceo che attesterebbe la prassi di *accusationes* contro i tutori promosse dalle madri dei minori. Un esempio significativo è rappresentato da un documento ritrovato in Arabia Petrea, oggi incluso in P. Yadin, 12-15, in cui si racconta di Babatha, una donna che avrebbe avviato un'*accusatio* contro i tutori di suo figlio Jesus, accusandoli di una cattiva gestione del patrimonio e di aver ottenuto profitti illeciti, e chiedendo quindi la nomina di nuovi tutori. Tra i lavori più recenti sul punto, si possono vedere, a mero titolo esemplificativo, Oudshoorn 2007, p. 300 ss.; Hartman 2016, p. 8 ss. Cfr. Masiello 1979, p. 67 s. e nt. 1.

[56] D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt et ideo nec iudices esse possunt nec magistratum gerere nec postulare nec pro alio intervenire nec procuratores existere.*

[57] Giaro 1982, p. 133 precisa che alle persone chiamate *necessarii*, ossia ai *cognati* e agli *adfines*, spettano i *necessaria officia* «ossia doveri dal cui adempimento non ci possiamo esimere», sicché testi come D. 26.10.1.7 tradirebbero «l'intenzione evidente di facilitare alle donne l'adempimento del *necessarium officium* della *pietas* familiare, che rimane un *officium* morale».

legittimazione attiva a postulare *pro alio* anche dei soggetti normalmente legittimati soltanto a postulare *pro se*, laddove ricoprano un *necessarium officium*.

> D. 3.1.6 pr. (Ulp. 6 *ad ed.*): *Puto autem omnes, qui non sponte, sed necessario officio funguntur, posse sine offensa edicti postulare, etiamsi hi sint, qui non nisi pro se postulare possunt. Si quis advocationem praestare fuerit prohibitus, si quidem apud se, ut solent facere, tempore magistratus sui, puto eum postea apud successorem eius adesse posse.*

Più precisamente, Ulpiano ritiene (e la scelta del verbo *puto* potrebbe celare l'esistenza di un dubbio giurisprudenziale in proposito) che tutti coloro i quali, non volontariamente, ma per necessità, attendano a un ufficio, possano postulare un giudizio senza violare l'editto, anche se si tratti di soggetti legittimati a postulare un giudizio soltanto nell'interesse proprio[58].

Per meglio definire la scansione cronologica dei provvedimenti citati e la loro recezione nella codificazione giustinianea, ritengo, altresì, utile leggere il passo delle Istituzioni imperiali che riproduce pressoché integralmente la ricostruzione ulpianea.

> Inst. 1.26.3: *Consequens est, ut videamus, qui possint suspectos postulare. et sciendum est quasi publicam esse hanc actionem, hoc est omnibus patere. quin immo et mulieres admittuntur ex rescripto divorum Severi et Antonini, sed hae solae, quae pietatis necessitudine ductae ad hoc procedunt, ut puta mater: nutrix quoque et avia possunt, potest et soror: sed et si qua mulier fuerit, cuius praetor perpensam pietatem intellexerit non sexus verecundiam egredientis, sed pietate productam non continere iniuriam pupillorum, admittit eam ad accusationem.*

Le Istituzioni, come poc'anzi accennato, ripropongono la narrazione di Ulpiano riguardo alla legittimazione attiva e passiva, richiamando la possibilità di proporre accuse contro soggetti sospetti e definendo l'azione *de qua* come *quasi pubblica*, poiché accessibile a tutti. Tuttavia, il racconto differisce in merito alla legittimazione delle donne: nel brano ulpianeo, l'inclusione delle figure femminili (ad eccezione della madre) nel novero degli autorizzati ad agire appare il risultato di una riflessione successiva, di cui non è dato cogliere la matrice, giurisprudenziale o imperiale. Soltanto l'inserimento della sorella è chiaramente attribuibile a un rescritto di Settimio Severo. Le Istituzioni, invece, menzionano un unico provvedimento, emanato da Settimio Severo e Caracalla, che avrebbe esteso la legittimazione ad agire a tutte le donne legate da un intenso vincolo affettivo, in forza di quella *necessitudo pietatis* inizialmente riferita alla madre, alla nonna e alla nutrice[59]. In linea con il commento all'editto, vengono indicate, a titolo esemplificativo, quattro categorie di donne: madre, nutrice, nonna e sorella. Inoltre,

[58] Botta 1996, p. 267.

[59] Sulla figura della nutrice si richiamano le considerazioni di Silla 2016-2017, p. 1 ss.

come nei *Digesta*, anche nelle *Institutiones* la legittimazione veniva più ampiamente riconosciuta a tutte le donne che rifiutavano di tollerare comportamenti ingiusti a danno degli interessi dei pupilli. A parte l'uso della congiunzione *sed* in esordio di Inst. 1.26.3, la sezione da '*et' si* fino a '*accusationes*' risulta identica nei due testi[60].

Si potrebbe ipotizzare che il resoconto di Ulpiano descriva una fase successiva all'emanazione del rescritto di Settimio Severo, con il quale si sarebbe consentito alla sorella di presentare l'*accusatio*; esso sarebbe, però, anteriore al rescritto attribuito ai due imperatori. Quest'ultimo, di portata più vasta, risalirebbe a un periodo successivo al 198 ma, considerando l'ordine delle titolazioni, comunque precedente al 213, e avrebbe esteso il *vinculum necessitudinis* come requisito per la legittimazione. Forse – sebbene il testo istituzionale non offra conferme in tal senso – si sarebbe anche adottato un criterio ancora più inclusivo, permettendo l'*accusatio* a qualsiasi donna animata da una sincera *pietas*, nell'interesse primario del minore, la cui tutela era stata oggetto di specifici e ripetuti interventi imperiali[61].

> D. 49.5.1.1 pr. (Ulp. 29 *ad ed.*): *Sed et cum mater filii rem sententia eversam animadverteret, provocaverit, pietati dandum est et hanc audiri debere: et si litem praeparandam curare maluerit, intercedere non videtur, licet ab initio defendere non potest.*

In forza dell'affetto e pur in contrasto con il testo edittale, si permette alla madre di proporre appello contro la sentenza che avesse visto soccombere il figlio assente[62].

Il richiamo alla *pietas* nell'esercizio di un *munus*, nonché a una *necessitudo sanguinis* è rappresentato in un rescritto di Gordiano del 238:

> C. 5.43.6 pr.: *Pietatis fungeris munere, qui fratris tui filios, ut necessitudo sanguinis suadet, protegere conaris.*

Ancora in materia di legittimazione attiva, ma all'esperimento dell'*accusatio suspecti curatoris*[63], si rinviene il richiamo alla *necessitas*, per il tramite del *consilium necessariorum*, in un passaggio ulpianeo dall'*opera de omnibus tribunalibus:*

> D. 26.10.7 pr. (Ulp. 1 *de omnib. trib.*): *Impuberibus quidem non permittitur suspectos facere: adulescentibus plane volentibus suspectos facere curatores suos permittitur, dummodo ex consilio necessariorum id faciant.*

[60] Sui quali rimando alle riflessioni di Nasti 2012, p. 132 ss.; Nasti 2010, p. 142 s. Si veda anche Coriat 2014, p. 13.
[61] Solazzi 1916, p. 103 ss.; Solazzi 1912, p. 259 ss.; Laprat 1926, p. 257 s.; Garay Moreno 1992, p. 232; Viarengo 2015, p. 55 s.
[62] Botta 1996, p. 269 e nt. 78 anche per la bibliografia ivi citata.
[63] Ritengo sia ragionevole ipotizzare l'applicazione della procedura dell'*accusatio suspecti tutoris* anche ai curatori. In questa prospettiva si può ricordare come l'estensione alla curatela della natura di ufficio obbligatorio sia stata collocata da alcuni autori sotto l'impero di Marco Aurelio, da talaltri addirittura nel tardo Impero.

Se agli impuberi non è concesso accusare i sospetti – essendo, peraltro, essi esclusi dagli *officia civilia*[64] – gli *adulescentes* possono avviare l'accusa di sospetto nei riguardi dei loro curatori, purché lo facciano seguendo il parere favorevole dei *necessarii*, ossia dei parenti più vicini (*ex consilio necessariorum*)[65]. Come nel caso delle donne, è ancora il legame di *necessitudo* a consentire l'azione processuale di soggetti normalmente privi della legittimazione e, come sappiamo dalle Istituzioni, è ancora un rescritto imperiale ad avere introdotto tale facoltà.

Si legge, infatti, in:

> Inst. 1.26.4: *Impuberes non possunt tutores suos suspectos postulare: puberes autem curatores suos ex consilio necessariorum suspectos possunt arguere: et ita divi Severus et Antoninus rescripserunt.*

È evidente come il manuale riprenda letteralmente il pensiero ulpianeo, suggellandolo con la menzione del provvedimento di Settimio Severo e Antonino Caracalla.

4. L'eredità giulianea: l'interesse del minore e l'emersione delle cause di giustificazione

Nell'operazione teorica di riordino della materia ad opera di Ulpiano, ben si coglie come le innovazioni e le trasformazioni nella procedura di *accusatio suspecti tutoris* – pur essendo state avviate dalle vicende sopra esposte – siano il frutto di un'attività legislativa particolarmente intensa nel II e III secolo d.C. e di una discussione giurisprudenziale in cui un ruolo decisivo venne svolto da Giuliano.

Giuliano e un suo specifico orientamento sono ricordati in Inst. 1.26.5:

> Inst. 1.26.5: *Suspectus est autem, et qui non ex fide tutelam gerit, licet solvendo est, ut Iulianus quoque scripsit. sed et antequam incipiat gerere tutelam tutor, posse eum quasi suspectum removeri, idem Iulianus scripsit, et secundum eum constitutum est*[66].

Giuliano definisce tutore sospetto colui il quale gestisce la tutela *non ex fide*, ossia con modalità contrarie alla buona fede, nonostante egli risulti solvibile: dunque, nella ricostruzione del giurista i presupposti per l'esperimento dell'*accusatio suspecti tutoris* possono sussistere anche in costanza di una vantaggiosa gestione patrimoniale. Le Istituzioni giustinianee ricordano un'ulteriore precisazione giulianea, in forza della quale sarebbe possibile una pronuncia "*tutorem quasi suspectum esse*" prima che egli avesse concretamente assunto la tutela e gesti-

[64] D. 50.17.2.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Item impubes omnibus officiis civilibus debet abstinere.*

[65] Per un'ipotesi di collegamento tra il menzionato *consilium necessariorum* e il *consilium domesticum*, sia consentito il rinvio alle brevi riflessioni di Spina 2018, p. 128 s., in part. nt. 145.

[66] Ferrini 1889, p. 194 e, in part., 197 osserva come le Istituzioni propongano un testo più integro e verosimilmente più genuino rispetto a quello dei *Digesta Iustiniani.*

to il patrimonio pupillare. Dunque, l'interpretazione innovatrice consisterebbe da un lato, nell'ammettere l'estensione degli effetti della pronuncia a situazioni in cui il tutore non si sia concretamente macchiato di una condotta patrimonialmente sconveniente, ma comunque sia risultato infedele; dall'altro lato, nella possibilità di rimuovere il '*quasi suspectus*' ossia – lo ripetiamo – colui che si sia reso colpevole di abusi ai danni del pupillo prima ancora di svolgere l'incarico: si tratterebbe di una sorta di ricusazione del potenziale tutore. E tale rimozione, come si legge nel manuale imperiale, risulta confermata in una legge: *constitutum est*[67].

Tuttavia, il passo forse più indicativo del ruolo assunto da Giuliano nella costruzione di una procedura dell'*accusatio suspecti tutoris* finalizzata alla protezione del minore è ulpianeo, ed è il già riportato D. 49.4.1.14 (Ulp. *1 de appell.*)[68]. Nella scelta dell'espressione giulianea "*quasi pupilli defensor*"[69], emergerebbe la considerazione dell'interesse del minore come obiettivo di una protezione che sta assumendo, nel II secolo, i tratti di una vicenda pubblica.

E parallelamente all'emergere dell'interesse pubblico come rilevante – e alla connotazione dell'incarico quale *munus* – si configurano ipotesi di dispensa dall'esercizio della funzione tutoria[70].

Peraltro, sotto taluni profili, i motivi legittimanti l'esperimento di un'*accusatio suspecti tutoris* e le *causae excusationum* potevano confondersi, come si evince da alcuni brani giurisprudenziali e provvedimenti legislativi. In particolare, la *paupertas*, che costituirà una delle tipiche cause di esenzione dall'esercizio dell'azione, rappresenta una criticità anche laddove si debba instaurare un procedimento di *accusatio suspecti tutoris*[71]. Più precisamente, i giuristi – ma anche gli imperatori – sono chiamati a sciogliere il dubbio sulla circostanza che la condizione

[67] Per completezza, si può ricordare come il libro ventunesimo dei *Digesta* giulianei conservi un'ulteriore traccia della trasformazione subita dall'istituto in età adrianea: D. 27.4.4 (Iul. 21 *dig.*): *A tutela remotus eo loco haberi debet, quo esset finita tutela, et sicut actiones patitur perinde ac si pupillus pubes factus esset, ita contrario iudicio, si quid ei aberit, persequi debebit: nihil enim prohibet suspectum tutorem esse, quamvis complura in rem pupilli impenderit, quae eum amittere non oportet.* Il tutore rimosso da una tutela deve essere considerato nella medesima condizione di colui per il quale la tutela è cessata, ed egli subisce le azioni processuali come se il pupillo fosse divenuto pubere, così come dovrà perseguire con un'azione contraria se a lui sarà dovuto qualcosa: nulla, infatti, impedisce che egli sia un tutore sospetto, sebbene abbia speso per il patrimonio del pupillo molte somme che egli non deve perdere.

[68] Si veda *supra*, par. 3, anche per la bibliografia ivi citata.

[69] Conformemente a quello che anche Paolo sostiene in D. 49.5.3 (Paul. *lib. sing. reg.*): *Intra triduum appellare licet ei, qui de suspecto tutore egit victusque appellat*. Nella fattispecie, il termine di tre giorni, alternativo a quello di due, sarebbe giustificato dal fatto che l'appellante agisca *alieno nomine* e non *in causa propria*, come emergerebbe anche dal già citato (cfr. *supra*, nt. 47) D. 49.1.20.1 (Mod. *liber sing. de praescript.*): *(Is vero qui in rem suam procurator datus est, intra biduum appellare debet, quia suam causam agit)*, ed ancora più nitidamente nel passaggio che precede quello in esame, D. 49.4.1.13 (Ulp. 1 *de appell.*): *Tutores, item defensores rerum publicarum et curatores adulescentium vel furiosi, tertium diem habere debent, idcirco quia alieno nomine appellant. Ex hoc apparet tertio die provocandum defensori, si modo quasi defensor causam egit, non suo nomine, cum optentu alieni nominis suam causam agens tertio die appellare possit.* Cfr. Litewski 1967, p. 382; De Giovanni 1998, p. 156 e nt. 28; Nasti 2006, p. 95 ss.

[70] D'altra parte, è giulianeo il brano ritenuto una delle prime testimonianze certe dell'emersione delle *causae excusationis*; si tratta di D. 27.1.20 (Iul. 20 *dig.*): *Si pupillum patruus contendat exheredtatum esse et se heredem scriptum, aequum est tutorem pupillo dari recepta patrui excusatione vel, si nolit excusationem petere, remoto eo a tutela ita litem de hereditate expedire.* Per una completa ricostruzione sul punto si richiama Viarengo 2015, *passim* (nonché la recensione di Sandirocco 2016-1027, p. 1 ss.), anche per la più risalente bibliografia ivi citata.

[71] Corbo 2021, p. 31 ss. Più in generale, sul tema: López Huguet 2013, p. 566 ss.

indigente – che, lo ripetiamo, rappresenterà una causa di dispensa – possa fondare anche un giudizio di inaffidabilità.

All'interno del titolo D. 26.10 merita di essere ricordato un passaggio ulpianeo proveniente dal libro sessantunesimo del commento all'editto:

> D. 26.10.8 (Ulp. 61 *ad ed.): Suspectum tutorem eum putamus, qui moribus talis est, ut suspectus sit: enimvero tutor quamvis pauper est, fidelis tamen et diligens, removendus non est quasi suspectus.*

Ulpiano sottolinea che il tutore è sospetto in conseguenza dei propri costumi (*moribus*), mentre se egli, pur povero, gestisca in maniera fedele e diligente, non deve essere sottoposto ad allontanamento in quanto '*quasi suspectus*'. L'espressione "*fidelis et diligens*" richiama evidentemente il sintagma "*fides et diligentia*" scelto da Pomponio per descrivere i criteri di responsabilità – dolosa colposa – applicabili anche dell'*actio protutelae*: se il tutore ha svolto in maniera corretta e diligente il proprio incarico, non vi è motivo di rimuoverlo anche laddove indigente[72].

Un altro passaggio ulpianeo, proveniente dall'opera *de appellationibus*, conferma l'esistenza di simili dubbi.

> D. 42.5.31.1 (Ulp. *2 de omnib. trib.*): *Sed suspectus heres non isdem modis, quibus suspectus tutor aestimatur: si quidem tutorem non facultates, sed fraudulenta in rebus pupillaribus et callida conversatio suspectum commendet, heredem vero solae facultates.*

Il giurista distingue la figura dell'erede sospetto da quella del tutore sospetto. Infatti, il tutore è sospetto non in considerazione delle sue facoltà patrimoniali, ma a causa delle condotte fraudolente nei riguardi dei beni pupillari, nonché per comportamenti ingannevoli. Diversamente, l'erede è definito sospetto soltanto in considerazione delle proprie risorse economiche (*solae facultates*). È presumibile che la stessa proposizione del problema in molteplici luoghi segnali l'esistenza di un dubbio giurisprudenziale, parzialmente risolto in un rescritto di Alessandro Severo, del 233:

> C. 5.43.5: *Imperator Alexander Severus. In postulandis suspectis tutoribus seu curatoribus non vires patrimoniorum principaliter, sed an nihil segniter, nihil fraudulenter geratur, perpendi oportet. Alex. A. Asclepiadi. a. 233 PP. VIII K. Ian. Maximo II et Paterno conss.*

[72] Il contenuto del brano sarà ripreso anche nelle Istituzioni giustinianee: Inst. 1.26.13: *Suspectum enim eum putamus, qui moribus talis est, ut suspectus sit: enimvero tutor vel curator, quamvis pauper est, fidelis tamen et diligens, removendus non est quasi suspectus.*

Si legge che, nella richiesta di rimozione di tutori o curatori sospetti, non si devono considerare principalmente le risorse patrimoniali, ma piuttosto se l'amministrazione venga condotta senza negligenza e senza frode[73]. La soluzione appare frutto di un temperamento: la valutazione dell'affidabilità del tutore non può coinvolgere precipuamente le condizioni economiche del tutore, ma può essere oggetto di considerazione, pur dovendosi in primo luogo verificare l'assenza di una condotta dolosa o colposa.

Si riesce a cogliere l'emersione di situazioni che, pur non essendo di gravità tale da determinare la rimozione del tutore, tuttavia ne mettono in dubbio l'idoneità alla funzione: il passaggio successivo consentirà di considerare la *paupertas* come una delle *causae excusationum*, accanto, ad esempio, alla *mediocritas* e alla *rusticitas*[74]. Tuttavia, l'atteggiamento dubitativo segnalato dai giuristi e, poi, dalla cancelleria imperiale, aveva conosciuto un verosimile precedente chiarificatore in un rescritto dei *divi Fratres*, come lo stesso Ulpiano ricorda:

> D. 27.1.7 (Ulp. *lib. sing. de exc.*): *Paupertas sane dat excusationem, si quis inparem se oneri iniuncto possit probare, idque divorum fratrum rescripto continetur.*

Dunque, la condizione di indigente assurge a causa di esonero ogni volta in cui si possa provare che la persona risulti impari rispetto all'incarico[75].

Si coglie nitidamente l'importanza dell'operazione ermeneutica compiuta da Ulpiano, raccogliendo e valorizzando il pensiero giulianeo. In età adrianea il controllo statale sulle figure tutelari, nonché la rilevanza pubblica dell'incarico risulta ancora in fase embrionale di elaborazione e viene realizzata attraverso la valorizzazione dell'interesse del pupillo, che assurge a obiettivo primario della gestione tutelare. L'attenzione è posta ancora alla figura e al comportamento ideale del tutore, che non soltanto deve evitare comportamenti *non ex fide* per non incorrere nell'*accusatio suspecti tutoris*, ma deve altresì manifestarsi come *defensor pupilli*. L'agire nell'interesse altrui diviene il presupposto processuale per ammettere un'ingerenza pubblica nella materia, che diverrà ben più marcata in età severiana, come conseguenza degli interventi della cancelleria imperiale che attuarono un'estensione della legittimazione attiva all'*accusatio* e, lo ripetiamo, della ricostruzione della procedura di origine decemvirale proposta da Ulpiano. Si tratta di un angolo visuale necessariamente parziale, ma, a mio parere, paradigmatico di un'evoluzione complessiva delle figure tutelari, che è nota e pacificamente affermata in letteratura come conseguenza della *lex Atilia*[76].

---

[73] Solazzi 1916, p. 127. Quest'ultimo Autore sottolinea che una rimozione a causa dei costumi e della povertà poteva ammettersi solamente per i tutori testamentari, perché quelli legittimi erano inamovibili, e il magistrato avrebbe potuto solamente affiancarne uno più idoneo.

[74] Mayer-Maly 1982, p. 307 ss.

[75] Viarengo 2021, p. 163 ss., richiamando, specificamente sul rapporto tra *paupertas* ed esonero da *munus*, Neesen 1981, p. 220 e nt. 62. Cfr. Albertario 1933, p. 429 ss.; Sirks 1989, p. 79 ss.

[76] Secondo Franciosi 1995, p. 85, sin dalle sue origini la tutela Atiliana si presentò priva dei caratteri potestativi, risolvendosi in un «*munus* pubblico con carattere eminentemente assistenziale». Conseguenza fu che il gravato poteva sottrarsi

Le fonti esaminate consentono poi di cogliere le tracce del percorso che condurrà, da una valutazione caso per caso dell'idoneità del tutore all'assunzione e alla prosecuzione dell'incarico, all'enucleazione delle cause di dispensa dallo stesso. Il dibattito giurisprudenziale – evidente in relazione alla valutazione della *paupertas* del tutore –, nonché le prudenti scelte di politica imperiale maturate sul punto, sono indicativi di un percorso complesso, accelerato dalle modifiche apportate a una procedura che assume sempre più spiccatamente i caratteri di un processo pubblico. Parallelamente, la medesima procedura di *accusatio suspecti tutoris* tende ad assumere un ruolo sussidiario e residuale, proprio in forza dell'assorbimento di taluni motivi di esperimento dell'azione nelle maglie delle cause di esonero fissate in via generale, con evidente vantaggio in termini di economia processuale.

Bibliografia

Albanese 1955 = A.O. Albanese, *L'azione popolare da Roma a noi*, Roma 1955.

Albertario 1933 = E. Albertario, *Lo sviluppo delle "excusationes" nella tutela e nella cura dei minori*, in *Studi di diritto romano*, I. *Persone e famiglia*, Milano 1933, pp. 429-473.

Alessandrì 2020 = S. Alessandrì, *Aemilius Macer. De officio praesidis. Ad legem XX hereditatium. De re militari. De appellationibus*, Roma-Bristol 2020.

Alibrandi 1889 = I. Alibrandi, *Dell'azione che davasi secondo l'antico diritto romano contro i curatori*, in *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* 2 (1889), pp. 151-164.

Arcaria 2021 = F. Arcaria, *D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e l'accusatio suspecti tutoris: la competenza del praetor tutelaris e del praefectus urbi sulla remotio tutoris e quella del praetor urbanus sulla missio in possessionem rei servandae causa*, in *Tesserae Iuris* II.2 (2021), pp. 7-37.

Arcaria 2022 = F. Arcaria, *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli 2022.

Benveniste 1969 = É. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*, I, Paris 1969 (trad. it. Torino 2001).

Berger 1914 = A. Berger, *Zum Lehre vom "tutor suspectus"*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 35 (1914), pp. 39-94.

Beseler 1922 = G. Von Beseler, *Einzelne Stellen*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 43 (1922), pp. 535-612.

Betti 1958 = E. Betti, *Imputabilità dell'inadempimento dell'obbligazione in diritto romano. Anno accademico 1957-58*, Roma 1958.

Botta 1996 = F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei "publica iudicia"*, Cagliari 1996.

Botta 2016 = F. Botta, *Profili essenziali di storia del diritto e del processo penale romano*, Cagliari 2016.

all'incarico attraverso le *excusationes*, ovvero adducendo una delle cause specificamente previste per la dispensa della tutela ovvero designando una persona che meglio sapesse gestire il *munus* tutelare.

Cancelli 1958 = F. Cancelli, *Saggio sul concetto di "officium" in diritto romano*, Milano 1958.

Cancelli 1964 = F. Cancelli, s.v. *Diligenza (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XII, Milano 1964, pp. 615-617.

Cancelli 1992 = F. Cancelli, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 599-640.

Cardilli 1995 = R. Cardilli, *L'obbligazione di "praestare" e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano 1995.

Casarotti 2019 = L. Casarotti, rec. a A. Spina, *I volti della 'fides' e la 'tutela impuberum'. Dal 'tutor suspectus' al 'falsus tutor'*, Roma 2018, in *Athenaeum* 107.2 (2019), pp. 687-696.

Casarotti 2021 = L. Casarotti, *La genealogia degli istituti tutelari: un problema di metodo*, in *Tesserae iuris* 2.1 (2021), pp. 239-264.

Casavola 1965 = F.P. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane. Le "actiones" populares*, Napoli 1957.

Cervenca 1972 = G. Cervenca, *Studi sulla cura minorum*. 1. *Cura minorum e restitutio in integrum*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 75 (1962), pp. 235-237.

Cervenca 1974 = G. Cervenca, *Studi sulla cura minorum*. 2. *In tema di excusationes dalla cura minorum*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 77 (1974), pp. 139-219.

Cervenca 1979 = G. Cervenca, *Studi sulla cura minorum*. 3. *L'estensione ai minori del regime dell'oratio Severi*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 82 (1979), pp. 41-94.

Chevreau 2014 = E. Chevreau, *L'évolution de la tutelle romaine à travers le mécanisme de l'excusatio tutelae*, in *Fundamina* 20 (2014), pp. 139-149 = *The Evolution of Roman Guardianship through the Mechanism of excusatio tutelae*, in U. Yftach, M. Faraguna [eds.] *Ancient Guardianship: Legal Incapacities in the Ancient World [Jerusalem, 3-5.11.2013]*, Trieste 2017, pp. 189-202.

Corbo 2021 = C. Corbo, *Diritto e marginalità sociale in età tardoantica. Alcuni profili del quadro normativo*, in *Jus online* 4 (2021), pp. 31-66.

Coriat 2014 = J.-P. Coriat, *Les constitutions des Séveres. Règne de Septime Sévère*, I, Rome 2014.

Cossa 2020 = G. Cossa, *A proposito dei libri «de officio adsessorum»*, in *Rivista di diritto romano* 20 (2020), pp. 251-295.

Cossa 2022a = G. Cossa (a c. di), *Iulius Paulus*. *Libri singulares*, I, Roma-Bristol 2022.

Cossa 2022b = G. Cossa, *'Ad municipalem': una formulazione in bilico tra legislazione e giurisprudenza*, in *Specula Iuris* 2.1 (2022), pp. 45-88.

Crifò 2010 = G. Crifò, *Il linguaggio del diritto romano come disciplina e forma della realtà*, in *Technai* 1 (2010), pp. 1-18.

De Giovanni 1988 = L. De Giovanni, *L'appello nel giurista Marciano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 54 (1988), pp. 147-179.

De Robertis 1956 = F.M. De Robertis, *La protutela nel diritto romano (sulla gestione a non tutore nei negozi pupillari)*, Bari 1956.

De Robertis 1960 = F.M. De Robertis, *"Culpa tutoris". Studio sulla responsabilità del tutore nel sistema della compilazione giustinianea*, Bari 1960.

Debbasch 1956 = Y. Debbasch, *Excusatio tutoris*, in *Varia. Études de droit romain*, II, Paris 1956.

Diliberto 1992 = O. Diliberto, *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, Cagliari 1992.

Facciolati, Forcellini, Furlanetti 1871 = J. Facciolati, Æg. Forcellini, J. Furlanetti, s.v. *quasi*, in *'Lexicon totius latinitatis'*, III, Patavii 1871, coll. 1004-1005.

Falcone 2018 = G. Falcone, *A proposito di Paul. 29 ad ed. – D. 13.6.17.3 (officium, beneficium, commodare). Con un'Appendice in tema di alterità tra morale e diritto*, in A. Schiavone (a c. di) *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesi iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, Torino 2018, pp. 183-211.

Fayer 1994 = C. Fayer, *La familia romana*, I. *Aspetti giuridici e antiquari*, Roma 1994.

Ferrini 1889 = C. Ferrini, *Intorno ai passi comuni ai Digesti e alle Istituzioni*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 22 (1889), p. 825 ss., ora in E. Albertario (a c. di), *Opere di C. Ferrini*, II. S*tudi sulle fonti di diritto romano*, Milano 1929, p. 190 ss.

Finazzi 2016 = G. Finazzi, *Intestato parente mortuo adgnatis defertur tutela: sul principio d'identità tra eredità e tutela*, in I. Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbin*o, vol. III, Tricase 2016, pp. 63-86.

Finazzi 2018 = G. Finazzi, *La tutela ab intestato*, in M.F. Cursi (a c. di), *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli 2018, pp. 296-340.

Fiori 2011 = R. Fiori, *"Bonus vir". Politica filosofia retorica e diritto nel "de officiis" di Cicerone*, Napoli 2011.

Franciosi 1995 = G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato*, vol. III, Torino 1995.

Frezza 1931 = P. Frezza, *La capacità delle donne all'esercizio della tutela nel diritto romano classico e nei papiri greco-egizi*, in *Aegyptus* 11 (1931), pp. 363-385.

Frezza 1934 = P. Frezza, *La donna tutrice e la donna amministratrice di negozi tutelari nel diritto romano classico e nei papiri greco-egizi*, in *Studi economico-giuridici pubblicati per cura della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Cagliari* 22 (1934), pp. 125-160 ora in F. Amarelli, E. Germino (a c. di), *Scritti*, vol. I, Romae 2000, pp. 317-351.

Garay Moreno 1992 = R. Garay Moreno, *Tutores de impubes: "crimen suspecti"*, in *Estudios en homanaje al profesor Francisco Hernandez-Tejero*, Madrid 1992, pp. 221-234.

Gaudemet 1959 = J. Gaudemet, *Le statut de la femme dans l'empire romaine*, in *Recueils de la Societe Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions* 11 (1959), pp. 225-260.

Giagnorio 2020 = M. Giagnorio, *Alcune riflessioni sul rapporto tra il carattere popolare dell'azione e la legittimazione attiva*, in *Iura & Legal Systems* 2 (2020), pp. 36-74.

Giaro 1982 = T. Giaro, *"Excusatio necessitatis" nel diritto romano*, Warszawa 1982.

Goria 2018 = F. Goria, *La costruzione giuridica del rapporto tra madre e figli nel diritto romano fino all'Ecloga di Leone III*, in *'A Pierluigi Zannini': scritti di diritto romano e giusantichistici. Quaderni del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Torino*, 6 (2018), pp. 113-145.

Grelle 1960 = F. Grelle, «*Datio tutoris*» *e organi cittadini nel basso impero*, in *Labeo* 6 (1960), pp. 216-225, poi in L. Fanizza (a c. di), *Diritto e società nel mondo romano*, Roma 2005, pp. 25-38.

Grelle 1961 = F. Grelle, *'Munus publicum'. Terminologie e sistematiche*, in *Labeo* 7 (1961), pp. 308-329, poi in L. Fanizza (a c. di), *Diritto e società nel mondo romano*, Roma 2005, pp. 39-64.

Grelle 1999 = F. Grelle, *I 'munera civilia' e le finanze cittadine*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996)*, Rome 1999, pp. 137-153.

Grelle 2006 = F. Grelle, *La datio tutoris dei magistrati municipali*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, pp. 411-441.

Guzmán 1976 = A. Guzmán, *Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana*, Pamplona 1976.

Guzmán 1992 = A. Guzmán, *"Cura minorum" y "excusationes" en Dig. 4.4.11.2*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, vol. II, Milano 1992, pp. 193-202.

Hartman 2016 = D. Hartman (a c. di), *Archivio di Babatha. I. Testi greci e ketubbah*, Brescia 2016.

Hasse 1963 = J. Chr. Hasse, *Die "culpa" des romischen Recht. Eine zivilistische Recht*, Neudruck, 2, Ausgabe 1938, Aalen 1963.

Herrero Medina 2019 = M. Herrero Medina, *Origen y evolución de la tutela impuberum. Proteccion procesal a traves de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris (Monografías Jurídicas)*, Madrid 2019.

Jörs 1927 = P. Jörs, *Römisches Recht.Geschichte und System des römischen Privatrechts*, Berlin 1927.

Hackl 1999 = K. Hackl, *Vom 'quasi' im römischen zum 'als ob' in modernen Recht*, in R. Zimmermann (a c. di), *Rechtsgeschichte und Privatsrechtdogmatik*, Heidelberg 1999, pp. 117-127.

Kaden 1929 = E.-H. Kaden, *Rez. R. Laprat. Le "crimen suspecti tutoris"*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 49 (1929), p. 705 ss.

Kaser 1996 = M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*[2], München 1996.

Kerber 1970 = W. Kerber, *Die Quasi-Institute als Methode der römischen Rechtsfindung*, Würzburg 1970.

Kübler 1933 = B. Kübler, s.v. *Munus*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XVI.1, Stuttgart 1933, pp. 644-651.

Kunkel 1925 = W. Kunkel, *Diligentia*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 45 (1925), pp. 266-351.

Lamberti 2012a = F. Lamberti, *"Sub specie feminae virilem animum gerere": sulla presenza delle donne romane in ambito giudiziario*, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti (a c. di), *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce 2012, pp. 189-218.

Lamberti 2012b = F. Lamberti, "*Mulieres" e vicende processuali tra repubblica e principato: ruoli attivi e "presenze silenziose*", in *Index* 90 (2012), pp. 244-256.

Lamberti 2019 = F. Lamberti (a c. di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce 2019.

Lambertini 2020 = R. Lambertini, *Tutti i volti del pater*, in *Tesserae Iuris* 1/2 (2020), pp. 156-158.

Laprat 1926 = R. Laprat, *Le crimen suspecti tutoris. Thèse pour le Doctorat (Sciences juridiques)*, Nancy 1926.

Levy 1918 = E. Levy, *Die Haftung mehrerer Tutoren*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 37 (1918), p. 34 ss., ora in *Gesammelte Schriften*, II, Köln-Graz 1963, p. 92 ss.

Lenel 1907 = O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*^{2}. *Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1907.

Litewsky 1965 = W. Litewsky, *Die römische Appellation in Zivilsachen (I)*, in *Revue internationale des droits de l'Antiquité* 12 (1965) 35, pp. 347-436.

López Huguet 2013 = M.L. López Huguet, *Clasificación general de los munera locales y exposición de las principales causas de su exención*, in A. Fernández de Buján (dir.), G. Gerez Kraemer (ed.), *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, II, Madrid 2013, pp. 566-587.

Mantovani 1989 = D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla "quaestio" unilaterale alla "quaestio" bilaterale*, Padova 1989.

Marotta 2011 = V. Marotta, *Rec. a G. Viarengo, Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino 2009, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 77 (2011), pp. 615-627.

Masi Doria 2007 = C. Masi Doria, *Per l'interpretazione di «quasi magistratus» in D. 1.16.7.2 (Ulp. 2 de off. proc.)*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. V, Milano 2007, pp. 239-248.

Masiello 1979 = T. Masiello, *La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi*, Napoli 1979.

Mattioli 2022 = F. Mattioli, *Commento*, in G. Luchetti, M. Beggiato, S. Di Maria, F. Mattioli, E. Pezzato, I. Pontoriero, *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-XVI*, Roma-Bristol 2022.

Mayer-Maly 1982 = Th. Mayer-Maly, *Rusticitas*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, vol. I, Milano 1982, pp. 307-347.

Miglietta 2009 = M. Miglietta, s.v. *Azione popolare*, in E. Sgreccia, A. Tarantino (a c. di), *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, I, Napoli 2009, p. 694 ss.

Murga 1968 = J.L. Murga, *La "actio" condicticia ex lege: una acción popular justinianea*, in *Revue internationale des droits de l'Antiquité* 15 (1968), pp. 353-387.

Nasti 2006 = F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro. I. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006.

Nasti 2010 = F. Nasti, *Papyrus hauniensis de legatis et fideicommissis: pars prior (PHaun. 3. 45 recto CPL 73 A e B recto)*, Napoli 2010.

Nasti 2012 = F. Nasti, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana: età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2012.

Neesen 1981 = L. Neesen, *Die Entwicklung der Leistungen und Ämter "munera et honores" im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrunderts*, in *Historia* 30 (1981), pp. 203-235.

Oudshoorn 2007 = J.G. Oudshoorn, *The Relationship between Roman and Local Law in the Babatha and Salome Komaise Archives. General Analysis and Three Case Studies on Law of Succession, Guardianship and Marriage*, Leiden-Boston 2007.

Pereira-Menaut 2004 = G. Pereira-Menaut, *Che cos'è un munus?*, in *Athenaeum* 92.1 (2004), pp. 169-215.

Pergami 2000 = F. Pergami, *L'appello nella legislazione del tardo Impero*, Milano 2000.

Perozzi 2002 = S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*[2], I, rist. Roma 2002.

Peters 1911 = H. Peters, *Generelle und spezielle Aktionen*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte* 32 (1911), pp. 179-307.

Pugliese 1983 = G. Pugliese, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, vol. 4, Milano 1983, pp. 460-488.

Quadrato 1983 = R. Quadrato, *Sulle tracce dell'annullabilità. Quasi nullus nella giurisprudenza romana*, Napoli 1983.

Quintana-Orive 2016 = E. Quintana-Orive, *Officium, munus, honor: precedentes romanos del término "funcionario" y de otras categorías jurídico-administrativas*, in *Revista Digital de Derecho Administrativo* 16 (segundo semestre/2016), pp. 263-278.

Riccobono 1917 = S. Riccobono, *Dal diritto romano classico al diritto moderno (a proposito di D. 10.3.14 [Paul. 3 ad Plaut.]. Appendice* III. *Analogia, assimilazione, approssimazione nell'opera dei giuristi romani ed in particolare dell'uso dell'avverbio quasi*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 3-4 (1917), pp. 697-706.

Rizzelli 2018 = G. Rizzelli, *Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l'accusatio del tutor suspectus*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e di Diritto* 8 (2018), pp. 147-174.

Sachers 1943 = E. Sachers, s.v. *Tutela*, in *Realencyclopädie der classischen altertumswissenschaft*, VII.A 2, Stuttgart 1943, pp. 1497-1599.

Saccoccio 2011 = A. Saccoccio, *Il modello delle azioni popolari tra diritti diffusi e "class action"*, in L. Garofalo (a c. di), "*Actio in rem*" *e "actio in personam". In ricordo di M. Talamanca*, I, Padova 2011, pp. 713-778.

Sandirocco 2016-2017 = L. Sandirocco, *L'ufficio tutelare nella società romana al tempo del principato*, in *Rivista di Diritto Romano* 16-17 (2016-2017), pp. 1-10.

Sciuto 2007 = P. Sciuto, *I limiti alla competenza dei magistrati municipali in materia di datio tutoris*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. VII, Milano 2007, pp. 349-391.

Scolari 2018 = L. Scolari, *Beneficium e iniuria. Rappresentazioni del dono e dell'offesa nel De beneficiis di Seneca*, Palermo 2018.

Silla 2016-2017 = F.M. Silla, *Oltre il corpo: «affectio iusta» e «iusta libertas» della nutrice*, in *Rivista di Diritto romano* 16-17 (2016-2017), pp. 1-23.

Sirks 1989 = B. Sirks, *Munera publica and exemptions (vacatio, excusatio and immunitas)*, in *Studies in Roman Law and Legal History in Honour of Ramon d'Abadal I de Vinyals on the Occasion of the Centenary*, Barcelona 1989, pp. 79-111.

Sitzia 1974 = F. Sitzia, s.v. *Tutela e Curatela*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, Torino 1974, pp. 912-919.

Solazzi 1912 = S. Solazzi, *La minore età*, Roma 1912.

Solazzi 1916 = S. Solazzi, *Tutor suspectus*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano* 28 (1916), pp. 131-188, ora in *Scritti di diritto romano*, vol. II, Napoli 1957, pp. 101-146.

Solazzi 1917a = S. Solazzi, *"Curator impuberis"*, Roma 1917.

Solazzi 1917b = S. Solazzi, *Sull'"actio rationibus distrahendis"*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo* 50 (1917), pp. 178-190, ora in *Scritti di diritto romano (1913-1924)*, vol. II, Napoli 1957, p. 186 ss.

Solazzi 1929 = S. Solazzi, *Istituti tutelari (Anno accademico 1928-1929)*, Napoli 1929.

Solazzi 1973 = S. Solazzi, s.v. *Tutela*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIX, Torino 1973, pp. 915-918.

Spina 2018 = A. Spina, *I volti della 'fides' e la 'tutela impuberum'. Dal 'tutor suspectus' al 'falsus tutor'*, Roma 2018.

Stolfi 2011 = E. Stolfi (a c. di), *Giuristi e officium: l'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Milano 2011.

Stolfi 2018 = E. Stolfi, *Commento ai testi*, in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018.

Tafaro 1987 = S. Tafaro, *Criteri di imputazione della responsabilità contrattuale e "bona fides": brevi riflessioni sulle fonti romane e sul codice civile italiano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, vol. VI, Milano 1987, p. 31 ss.

Tamburi 2024 = F. Tamburi, *L'actio institoria e i suoi adattamenti tra primo principato ed età dei Severi. Spunti di riflessione*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 3-4 (1917), pp. 273-304.

Taubenschlag 1913 = R. Taubenschlag, *Vormundschlaftsrechtliche Studien. Beiträge zur Geschichte des römischen und griechischen Vormundschlaftsrechts*, Leipzig-Berlin 1913.

Trisciuoglio 2014 = A. Trisciuoglio, *Percorsi semantici antichi e dogmatica giuspubblicistica moderna. Da 'officium' a 'ufficio'*, in S. Masuelli, L. Zandrino (a c. di), *Linguaggio e sistematica nella prospettiva di un romanista. Atti della Giornata di Studi in onore del Professor Lelio Lantella (Torino, 22 marzo 2013). Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino* 28 (2014), pp. 29-53.

Viarengo 1996 = G. Viarengo, *L'"excusatio tutelae" nell'età del Principato*, Genova 1996.

Viarengo 2015 = G. Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino 2015.

Viarengo 2021a = G. Viarengo, *Introduzione*, in G. Viarengo, B. Stolte, A. Maffi (a c. di), *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol 2021, pp. 35-48.

Viarengo 2021b = G. Viarengo, *Commento ai testi*, in G. Viarengo, B. Stolte, A. Maffi (a c. di), *Herennius Modestinus. Excusationum libri VI*, Roma-Bristol 2021, pp. 121-201.

V.I.R. 1987 = *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae*, s.v. *quasi*, vol. IV.2, Berlin-New York 1987, col. 1459.

Volterra 1970 = E. Volterra, *L'opera di Erennio Modestino de excusationibus*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, III, Padova 1970, pp. 583-604, poi in *Scritti giuridici*, vol. V, Napoli 1993, pp. 305-326.

Wesener 1973 = G. Wesener, *Zur Denkform der "quasi" in der römischen Jurisprudenz*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, III, Milano 1973, pp. 1387-1414.

Zimmern 1818 = S. Zimmern, *Über die culpa bei Protutel*, in *Archiv für die civilistische Praxis* 1 (1818), pp. 252-256.